

SETTORE

ADEMPIMENTI

**PROROGATA AL 31.1.2023  
LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 13 a 17, DL n. 41/2021
- DM 11.12.2021
- Provvedimenti Agenzia Entrate 27.4.2022 e 29.11.2022

IN SINTESI

*In prossimità della scadenza l’Agenzia delle Entrate ha concesso l’attesa proroga del modello di dichiarazione del rispetto dei limiti, fissati dall’UE, degli aiuti di Stato fruiti nell’ambito dell’emergenza COVID-19.*

*Il rinvio del termine, dal 30.11.2022 al 31.1.2023, è “ancorato” al fatto che “alcuni professionisti” hanno trovato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) al fine di reperire le informazioni necessarie alla compilazione della predetta dichiarazione.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**




RIPRODUZIONE VIETATA

I soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell'emergenza COVID-19 sono tenuti a **presentare un'autodichiarazione**, ai sensi dell'art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di **attestare che l'importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali** di cui alle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" come disposto dall'art. 1, commi da 13 a 15, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" che fa riferimento al c.d. "regime ombrello". Il termine di presentazione dell'autodichiarazione, originariamente stabilito al 30.6.2022, è stato prorogato una prima volta al 30.11.2022 con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.6.2022. Ora, la stessa Agenzia con il recente Provvedimento 29.11.2022 ha **differito il termine di presentazione dell'autodichiarazione dal 30.11.2022 al 31.1.2023**. Come evidenziato nel Comunicato stampa 29.11.2022, tale differimento è stato disposto al fine di venire



*"incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all'invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate".*



I contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni** di cui all'art. 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 (contribuenti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto al 2019) devono **presentare la dichiarazione entro il 31.1.2023** o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute / prima rata.

Se il **predetto termine scade successivamente al 31.1.2023**, il contribuente che ha beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella Sezione I del quadro A della dichiarazione è tenuto a presentare:

- una **prima dichiarazione entro il 31.1.2023**;
- una **seconda dichiarazione, oltre il 31.1 ed entro 60 giorni dal pagamento**, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione, barrando la casella "Definizione agevolata" presente nel riquadro "Dichiarante".

Si rammenta che l'autodichiarazione va presentata:

- esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (ad esempio, Dottore commercialista / CAF);
- utilizzando l'apposito modello denominato "*Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".



Va considerata la nuova modalità di compilazione (facoltativa), introdotta dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25.10.2022 (Informativa SEAC [27.10.2022, n. 335](#)), che prevede la barratura della nuova casella "ES" (tale modalità semplificata non richiede l'indicazione dettagliata degli aiuti nel quadro A, ad eccezione degli aiuti IMU).